

*Processo per omicidio colposo a carico di nove ex manager della società Italcantieri/Fincantieri S.p.A. di Monfalcone in relazione ai decessi di quarantotto ex lavoratori della Società che avevano contratto mesotelioma pleurico e altre patologie tumorali a carattere multifattoriale, tutte correlate, in ipotesi d'accusa, all'esposizione ad amianto subita dagli stessi nel corso dell'attività lavorativa prestata alle dipendenze della Società.*

La Cassazione conferma la sentenza di condanna emessa in appello limitatamente ai casi in cui era stato possibile accertare una sovrapposibilità totale (o quasi) tra il periodo in cui il lavoratore aveva prestato la propria attività alle dipendenze della Società e quello di assunzione da parte dei singoli imputati di una posizione di garanzia. Per gli altri casi, la Cassazione dispone invece l'annullamento con rinvio della sentenza di condanna rilevando il mancato accertamento della causalità individuale. Con riguardo invece ai casi di patologie multi-fattoriali, la Cassazione annulla con rinvio la sentenza di condanna emessa in appello, con limitato riferimento alla posizione di due lavoratori risultati forti tabagisti, ritenendo non sufficientemente accertata la possibile esclusiva rilevanza causale di tale fattore di rischio rispetto all'insorgenza delle patologie tumorali in contestazione.

Il **Tribunale di Gorizia** dichiarava l'intervenuta prescrizione del reato in relazione ad alcuni degli addebiti, assolveva una parte degli imputati per non avere commesso il fatto ed emetteva, invece, per gli altri imputati **sentenza di condanna aderendo alla tesi scientifica** di natura probabilistica, veicolata nel processo dagli esperti, secondo la quale **è rilevante ogni dose assunta durante l'esposizione all'amianto, almeno fino alla conclusione del processo di induzione** e, conseguentemente, significativa ogni condotta che, riducendo o eliminando l'esposizione, possa ridurre il rischio della malattia, cioè impedire o rallentare il processo di cancerogenesi.

La **Corte di Appello di Trieste** confermava in larga parte la **sentenza di condanna di primo grado**, salvo modificare la pronuncia in relazione alla posizione di alcuni imputati, per i quali riconosceva l'estraneità a specifici addebiti loro contestati, e pronunciare sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione di altri casi e di estinzione del reato nei casi di decesso degli imputati.

Ricorrono per cassazione gli imputati condannati.

La **Cassazione**, dopo aver accorpato i motivi di ricorso presentati dai diversi imputati in macro-categorie, conclude in favore **dell'accoglimento delle seguenti questioni**.

Anzitutto, con riguardo alla posizione di uno degli imputati, la Corte rileva l'**insussistenza di una posizione di garanzia**, censurando le lacune della sentenza impugnata che avrebbe attribuito all'imputato il ruolo di garante sulla scorta del mero dato oggettivo consistente nell'aver lo stesso ricoperto una posizione apicale nel periodo in contestazione. Insomma, i giudici di appello avrebbero **omesso un accertamento che si rende necessario**, soprattutto nel caso di società di grandi dimensioni, al fine di **identificare l'effettivo garante** del rischio. Con riguardo a tale posizione, la Cassazione annulla con rinvio la sentenza impugnata.

## ***Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 16.1.2019, n. 25532***

Con riferimento, invece, alla posizione di altri tre imputati, in relazione ai quali era stata correttamente rilevata la sussistenza di una posizione di garanzia, la Corte ritiene **difettare la prova dell'elemento soggettivo del reato e in particolare dell'effettiva conoscenza in capo ai medesimi dell'esistenza di condizioni di lavoro rischiose**. Anche con riguardo a tali posizioni, la Cassazione annulla con rinvio la sentenza impugnata.

In relazione, infine, ai **restanti quattro ricorrenti** (per il quinto viene dichiarata l'estinzione del reato in considerazione dell'intervenuto decesso del medesimo) la Corte **censura l'argomentare dei giudici di merito in punto di ritenuta sussistenza del nesso causale**.

A detta della Corte di Cassazione, i **giudici di merito avrebbero svolto un ragionamento logico e corretto con riferimento all'accertamento della causalità generale**.

A partire dal dato per cui, in relazione a tutti i decessi contestati era *"necessario stabilire se l'amianto rappresenti o meno un fattore di rischio della patologia che si è accertato avere colpito la persona offesa, cioè se esso sia considerato idoneo dalla scienza medica a cagionare tale patologia"*, i **giudici avevano correttamente posto in correlazione con l'esposizione protratta ad amianto sia i mesoteliomi sia le altre patologie asbesto-correlate di natura multifattoriale**, effettuando opzioni non sindacabili in sede di legittimità in ordine alla adesione a una data tesi scientifica.

Più in particolare, la Corte d'Appello avrebbe rilevato che *"il mesotelioma, così come l'asbestosi (asbesto è sinonimo di amianto), è una malattia monofattoriale, nel senso che in entrambi i casi non si pone il problema di decorsi causali alternativi rappresentati da altri fattori di rischio, pur ipoteticamente possibili"*, distinguendo tale patologia da quelle **multi-fattoriali** (*ad esempio, tumori polmonari*), ove uno tra i principali **problemi è quello di escludere il decorso causale alternativo del fumo di sigaretta**. Laddove ciò non sia possibile, perchè la vittima è un fumatore ovvero è esposta passivamente al fumo altrui, viene in rilievo la **teoria scientifica, anche essa di tipo statistico, fondata su studi epidemiologici, secondo la quale la compresenza di amianto e di fumo di sigaretta dà origine ad un effetto sinergico da cui può discendere una più rapida progressione della cancerogenesi".**

**Tuttavia** – proseguono i giudici di legittimità richiamando al riguardo gli insegnamenti espressi dalla Suprema Corte a partire dalla nota sentenza Cozzini – *"al fine di poter fornire una risposta corretta all'interrogativo circa il ruolo causale dell'esposizione all'amianto avvenuta mentre l'imputato rivestiva una carica che lo rendeva garante di quel rischio, [è] necessario formulare un duplice giudizio: prima, individuare una condivisa legge scientifica di copertura che affermi la idoneità di una determinata esposizione a produrre un effetto concausale; e, poi, corroborare tale ipotesi alla luce delle circostanze del caso concreto"*.

In altre parole, ricorda la Corte, una volta accertata la causalità generale è necessario procedere a escludere, nel caso di specie, l'intervento di decorsi causali alternativi che possono consistere: **(i)** nell'esposizione a fattori di rischio diversi dall'amianto, in caso di patologie multi-fattoriali; **(ii)** nell'esposizione ad amianto avvenuta in periodi diversi da quelli in cui l'imputato ricopriva la posizione di garanzia.

## ***Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 16.1.2019, n. 25532***

Proprio questo secondo passaggio sarebbe stato omesso dai giudici di appello. A detta della Cassazione, infatti, nella sentenza impugnata non sarebbe stata accertata la sussistenza della causalità individuale.

Da un lato, con riguardo alle **patologie mono-fattoriali**, la Corte d'Appello, pur avendo fondato la pronuncia di condanna su una legge scientifica di copertura – quella secondo cui “la riduzione dell'esposizione all'amianto comporta una riduzione del rischio della malattia, allontana nel tempo il momento del(la) sua insorgenza, influisce sulla rapidità dei processi di cancerogenesi” – definita dalla stessa Corte come “**statistica, di natura probabilistica**”, non si sarebbe poi posta “**al di là di astratte affermazioni di principio, prive però di effettivo contenuto, il problema dell'accertamento della causalità di tipo individuale**”.

Un accertamento – precisa la Cassazione – reso disagevole non soltanto dalla natura soltanto probabilistico-statistica della legge scientifica di copertura prescelta, ma anche “**dal lungo range di latenza della malattia, secondo la ricostruzione che si è scelto di seguire, della incertezza circa il momento iniziale e finale dello sviluppo neoplastico, dalla ritenuta irrilevanza del periodo successivo al termine della fase della induzione e, quindi, dell'eventuale protrarsi dell'esposizione ad agenti pericolosi una volta completata la "incubazione" della malattia (in termini tecnici, come si vedrà, periodo di induzione), dalla pluralità di posizioni di garanzia individuate**”.

Ebbene, a detta dei giudici di legittimità, la Corte d'Appello, dopo aver correttamente ricostruito le diverse fasi che compongono il processo patogenetico “**non attribuisce, in realtà, il giusto peso alle circostanze, pur riconosciute, della estrema variabilità e comunque della lunga durata dei periodi in cui si suddivide lo sviluppo neoplastico e della attribuzione solo convenzionale (...), dunque non certa, di una determinata durata, piuttosto che di un'altra, alla latenza clinica, o latenza in senso stretto, fase in cui, secondo la stessa impostazione dei Giudici di merito, si ritiene esservi irrilevanza penale delle esposizioni all'amianto successive al failure time**”.

Tuttavia, ricorda la Corte, per attribuire la responsabilità penale al singolo imputato è indispensabile poter affermare che lo stesso ha ricoperto la posizione di garanzia nel periodo di induzione. Una verifica – rilevano ancora i giudici di legittimità – che è però “**ostacolata dalla assenza di conoscenze nel mondo scientifico delle ragioni, dei tempi e dei modi del completamento del processo di induzione, con particolare riferimento al raggiungimento del punto di non ritorno, dal quale inizia la latenza clinica, rispetto al quale nessun regresso del processo è possibile**”.

Fatte tali premesse, la Cassazione ritiene dunque, con riferimento ai decessi per mesotelioma in contestazione, di **convalidare** il ragionamento svolto dai giudici di merito a fondamento della sentenza di condanna solo con riguardo ai casi per cui “**risulti sovrapposizione cronologica integrale ovvero quasi integrale tra la durata dell'attività lavorativa della singola vittima e la durata della posizione di garanzia rivestita, rispetto a tale vittima, dell'imputato**”.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, considerata la “**estrema rarità in natura di fattori di rischio mesotelioma alternativi alle esposizioni all'amianto (...), esclusi in concreto nel caso di specie**” solo in tali casi “**può affermarsi, 'oltre ogni ragionevole dubbio', che la esposizione all'amianto addebitabile al singolo imputato si sia verificata in sicura costanza della fase di induzione, non già oltre il failure time, allorché cioè inizia la fase di latenza in senso stretto, che rende penalmente irrilevanti le successive esposizioni al pericoloso minerale**”.

## ***Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 16.1.2019, n. 25532***

In buona sostanza, a detta della Cassazione, nel caso di verificata integrale (o quasi) sovrapposizione temporale tra l'attività professionale della vittima e la **posizione di garanzia** ricoperta dal **singolo imputato**, si può affermare **"con tranquillizzante sicurezza, la responsabilità causativa del garante per avere fornito il proprio contributo causale, sia mediante consapevole inerzia sia con scelte attive in materia di rischio-amianto (posizione di garanzia), nella fase della induzione, comprensiva della verifica della causa scatenante per effetto della esposizione all'amianto (iniziazione) e di quella dell'accelerazione del meccanismo causale attivato (promozione), neutralizzando il valore, che per postulato stesso dell'approccio prescelto, è incerto, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, della latenza in senso stretto rispetto all'insorgenza, allo sviluppo e all'accelerazione del processo neoplastico"**.

In conclusione, **"tenendo conto della adesione - consapevole ed adeguatamente giustificata - da parte dei Giudici di merito alla teoria, non sindacabile da parte della Corte di legittimità, dell'effetto acceleratore, [la Corte di Appello] ha ritenuto correttamente addebitati a ciascun imputato i casi di morte avvenuti per mesotelioma"** (...) esclusivamente con riferimento ai casi in cui **"sia riscontrabile in concreto sovrapposizione integrale o quasi-integrale tra durata della esposizione al rischio da parte del lavoratore e durata della posizione di garanzia"**, trattandosi dell'**"l'unico canone rassicurante, nel contesto istruttorio descritto nelle sentenze di merito, per poter affermare 'oltre ogni ragionevole dubbio' la penale responsabilità di coloro cui il fatto è addebitato"**.

Con riguardo, invece, agli altri casi per i quali non era stato possibile ricostruire tale sovrapposibilità, la Corte annulla con rinvio la sentenza di condanna oggetto di impugnazione.

Per ciò che concerne, poi, le **patologie multi-fattoriali** in contestazione, la Cassazione conferma quasi integralmente la sentenza di condanna pronunciata a carico degli imputati.

In linea generale, con riguardo a queste patologie multi-fattoriali, la Corte osserva che, trattandosi di patologie che, a differenza del mesotelioma maligno, non sono caratterizzate da latenze lunghe, **"non è necessaria la verifica di sovrapposibilità (integrale o quasi integrale) tra la durata dell'esposizione all'amianto e la durata delle varie posizioni di garanzia degli imputati"**.

A detta dei giudici di legittimità, d'altra parte, la **"constatata massiccia presenza di indici biologici di esposizione professionale all'amianto, cioè placche ialine della pleura, asbestosi, corpuscoli di asbesto ... dimostra incontestabilmente che è stato l'amianto ad avere ucciso i lavoratori"**. Una conclusione – precisa la Corte – che si impone **"nonostante la concomitante presenza, in quasi tutti i casi, di esposizione al fumo di sigaretta"**.

Secondo la Suprema Corte, il ragionamento dei giudici di merito è, invece, censurabile con riguardo al caso di due lavoratori che, secondo quanto emerso a dibattimento, erano risultati essere **forti fumatori**.

In casi come questi – osserva infatti la Cassazione – **"per affermare la causalità della condotta del datore di lavoro, nell'insorgenza del tumore polmonare del lavoratore, occorre dimostrare che esso non abbia avuto esclusiva origine dall'azione del diverso fattore in astratto idoneo a provocare la patologia"** e che **"l'esposizione al fattore di rischio di matrice lavorativa è stata una condizione necessaria per l'insorgere o per una significativa accelerazione della patologia"**.



## ***Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 16.1.2019, n. 25532***

Accertamenti completamente pretermessi dalla Corte d'Appello che avrebbe invece **“assunto il concetto di sinergia come se da esso discendesse la superfluità della dimostrazione che ciascuno dei fattori abbia realmente operato in concreto; quindi, come se le leggi scientifiche che attribuiscono all'asbesto e al fumo di tabacco capacità oncogena non fossero probabilistiche ma universali”** e avrebbe **“trattato indistintamente le posizioni dei non fumatori, dei fumatori per così dire “comuni” e dei forti fumatori, senza avvertire la necessità, limitatamente a questi ultimi (...), di un maggiore impegno motivazionale, nonostante le emerse intensità e durata del fumo di tabacco”**.

Un approccio non condivisibile e censurato dalla Cassazione che, limitatamente a tali casi, **annulla con rinvio la sentenza di appello, specificando la necessità per il giudice del rinvio di svolgere un “approfondimento argomentativo che, con aggancio a dati fattuali, dia conto del perché debba ritenersi accertato che nel caso di specie non abbia agito, da solo, il fumo”**.